



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **N. 286 del 2 aprile 2021**

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**GHERA – RIGHINI – COLOSIMO – MASELLI – AURIGEMMA - PIROZZI**

***ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE “DI INDAGINI  
CONOSCITIVE SULLE PROCEDURE ESEGUITE PER L’ASSUNZIONE DI  
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEI RUOLI DEL CONSIGLIO  
REGIONALE DALLE GRADUATORIE DI ALLUMIERE E ARCINAZZO  
ROMANO”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



## Proposta di legge

### Concernente

# ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE “DI INDAGINI CONOSCITIVE SULLE PROCEDURE ESEGUITE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEI RUOLI DEL CONSIGLIO REGIONALE DALLE GRADUATORIE DI ALLUMIERE E ARCINAZZO ROMANO”

D’iniziativa dei Consiglieri

Fabrizio Ghera

Giancarlo Righini

Chiara Colosimo

Massimiliano Maselli

Antonello Aurigemma

Sergio Pirozzi

## RELAZIONE

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio, alla fine dello scorso anno, ha deliberato l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale amministrativo da immettere nei ruoli del Consiglio regionale.

La procedura è avvenuta in applicazione di una norma nazionale che ha permesso, per le predette assunzioni, di attingere alle graduatorie vigenti e definitive presenti nei comuni di Allumiere e Arcinazzo Romano.

La vicenda ruota attorno al Comune di Allumiere, che nel secondo semestre del 2020 bandisce tre concorsi: uno per 5 posti da istruttore amministrativo (cat. C), uno da 2 posti per geometri e uno per funzionari (cat. D). Su queste procedure, in particolar modo per quella riguardante il concorso da istruttore amministrativo, molti passaggi sono da chiarire. Questo concorso, inoltre, nato per dotare la pianta organica del piccolo comune di Allumiere di 5 unità, ha poi fornito una lunghissima graduatoria di idonei che sono andati a riempire la dotazione di personale non solo del Consiglio regionale, ma anche di altri comuni.

Allo stesso modo, il comune di Arcinazzo ha bandito l'assunzione di n. 2 istruttori amministrativi-contabili cat C.

Per fare piena luce su questa vicenda e per verificare se le procedure negli enti interessati siano state regolari, si rende necessario istituire, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, dello Statuto una commissione speciale denominata commissione, "di indagini conoscitive sulle procedure eseguite per l'assunzione di personale dalle graduatorie di Allumiere e Arcinazzo Romano".

La commissione è istituita per l'espletamento dei seguenti compiti: indagini conoscitive per stabilire la regolarità delle procedure eseguite dal Consiglio regionale; acquisizione dei dati e delle informazioni relative ai processi decisionali, della documentazione relativa alle procedure di reclutamento ed agli esiti delle prove selettive e di esame e della documentazione relativa agli atti presupposti e conseguenti di tutti gli enti interessati alle procedure di assunzione; indagini conoscitive per stabilire la regolarità delle procedure eseguite e verifica della regolarità sull'istituzione e sulla composizione della Commissione Giudicatrice dei concorsi espletati dai comuni di Allumiere e Arcinazzo Romano.

La commissione può convocare in audizione il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, gli altri componenti della Giunta o del Consiglio regionale, oltre al personale dell'amministrazione regionale collegato alle procedure degli enti interessati. La commissione può, altresì, convocare in audizione amministratori locali e dipendenti dei comuni che hanno espletato le procedure concorsuali e possono riguardare anche soggetti che siano cessati dalla carica o non svolgano più le funzioni al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Inoltre la commissione può effettuare audizioni, consultazioni ed acquisire ogni utile informazione anche da parte di privati cittadini.

La commissione è composta da 10 consiglieri regionali nominati dal Presidente del Consiglio regionale e dura sei mesi, con possibilità di proroga per il raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita.

MG

ee

SPAA

HY

**Art. 1**  
**(Istituzione)**

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, dello Statuto è istituita, presso il Consiglio regionale, una commissione speciale, di seguito denominata commissione, "di indagini conoscitive sulle procedure eseguite per l'assunzione di personale a tempo indeterminato nei ruoli del Consiglio regionale dalle graduatorie di Allumiere e Arcinazzo Romano"

*Handwritten signatures in blue ink: N, G, ce, SP, MM, AA*

**Art. 2**  
**(Attività)**

1. La commissione è istituita per l'espletamento dei seguenti compiti:
  - a) Effettuare indagini conoscitive per stabilire la regolarità delle procedure eseguite dal Consiglio regionale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale di cui alle Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 195 e 196 del 2020 e le Determinazioni Dirigenziali n. A00963, A00966, A00967 del 2020, attingendo da graduatorie aperte di concorsi espletati dai comuni di Allumiere e Arcinazzo Romano;
  - b) Procede, in riferimento alle strutture ed agli enti di cui alla lettera a) del presente comma, all'acquisizione dei dati e delle informazioni relativi ai processi decisionali, della documentazione relativa alle procedure di reclutamento ed agli esiti delle prove selettive e di esame e della documentazione relativa agli atti presupposti e conseguenti;
  - c) Effettuare indagini conoscitive per stabilire la regolarità delle procedure eseguite dal comune di Allumiere nei concorsi per l'assunzione di n. 5 "istruttori amministrativi" - cat. c1, ccnl funzioni locali, con riserva di n. 1 posto al personale interno dell'ente, n. 2 "istruttori direttivi amministrativi contabili" (cat. d1) con riserva del 50% per il personale interno all'ente e nella procedura del comune di Arcinazzo Romano per l'assunzione di n. 2 istruttori amministrativi-contabili cat C.
  - d) Effettuare indagini conoscitive sull'istituzione e sulla composizione della Commissione Giudicatrice dei concorsi espletati dai comuni di Allumiere e Arcinazzo Romano;
2. La commissione può convocare in audizione il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, gli altri componenti della Giunta o del Consiglio regionale, oltre al personale dell'amministrazione regionale collegato alle procedure di cui al comma 1.
3. La commissione può, altresì, convocare in audizione amministratori locali e dipendenti dei comuni che hanno espletato le procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma 1, e dei comuni che hanno utilizzato le graduatorie dei citati comuni.
4. Le audizioni e le convocazioni di cui ai commi 2 e 3 possono riguardare anche soggetti che siano cessati dalla carica o non svolgano più le funzioni al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
5. La commissione può effettuare audizioni, consultazioni ed acquisire ogni utile informazione anche da parte di privati cittadini.
6. La commissione può avvalersi, a titolo gratuito, di figure professionali esterne all'Amministrazione regionale.









**Art. 3**  
**(Composizione e funzionamento)**

1. La commissione è composta da 10 consiglieri regionali nominati dal Presidente del Consiglio regionale, su designazione dei gruppi consiliari, in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi ed è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale non possono far parte della commissione.
3. La commissione, nel corso della prima seduta, elegge al suo interno un presidente e due vice presidenti.
4. Per il funzionamento della commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale per le attività delle commissioni consiliari permanenti.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla commissione si applicano le disposizioni relative all'organizzazione e alle modalità di funzionamento delle commissioni consiliari previste dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Mr G ee SP MM AA

**Art. 4**  
**(Conclusione dell'attività)**

1. La durata della commissione è fissata in sei mesi, con possibilità di proroga per il raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita.
2. La commissione presenta trimestralmente una relazione all'Aula sull'attività svolta.
3. La commissione elabora una relazione finale sulle conclusioni cui è pervenuta a seguito dell'analisi indagini conoscitive svolte e la trasmette al Presidente del Consiglio regionale che ne dà comunicazione all'Aula.

46

cc

SP AD

44

**Art. 5**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

MG

ee

SPAA

MM